

ATTO COSTITUTIVO

“KALAT IMPIANTI S.R.L.”

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIO SOCI - DURATA DELLA SOCIETA' – OGGETTO

Art. 1

1. E' costituita una società a responsabilità limitata, denominata "KALAT IMPIANTI srl" .
2. La società è costituita con unico socio ed è assoggettata ad attività di direzione e coordinamento da parte del socio unico, Ente d'Ambito dell'ATO Catania Provincia Sud, Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, Kalat Ambiente SRR S.C.P.A..

Art. 2

1. La Società ha sede legale nel territorio del Comune di Grammichele, c.da Poggiarelli s.n.
2. La società potrà, con l'osservanza delle disposizioni normative vigenti, istituire ovvero sopprimere, purché in Italia, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, dipendenze.

Art. 3

1. Il domicilio del socio unico, dell'amministratore unico, dei sindaci o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali.

Art. 4

1. La Società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta), salvo proroga o scioglimento anticipato da parte dell'Assemblea dei soci.

Art. 5

1. La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- realizzazione e/o gestione di impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti, ai sensi e nel rispetto della vigente normativa di settore;
 - attività di autotrasporto, anche per conto terzi, al fine di adempiere agli scopi societari;
 - gestione dei servizi pubblici in quanto strettamente connessi con le attività sopra descritte, ad es. gestione dei Centri di Raccolta, la cui gestione associata risponda all'interesse delle Comunità Locali, nonché la prestazione di servizi tecnici, amministrativi, contabili;
 - gestione di attività di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento, recupero, riutilizzo e intermediazione e commercializzazione dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi;
 - derattizzazione, disinfestazione e disinfezione;
 - manutenzione del verde pubblico ed altri servizi ambientali;
 - bonifica siti inquinati
 - produzione di energia.
2. Le attività e i servizi riportati nell'oggetto sociale potranno essere affidati alla Società in forma diretta (*in house providing*), dunque senza previa gara, nei limiti e secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
 3. Le suddette attività affidate alla Società secondo il modello "*in house providing*", devono costituire la parte più importante dell'attività svolta dalla Società.
 4. Lo svolgimento di attività e servizi in favore di soggetti terzi, ossia diversi dall'Ente affidante, potrà essere svolta, previa approvazione da parte dell'Ente affidante, esclusivamente nei limiti in cui esse non rechino in alcun modo pregiudizio allo svolgimento delle attività oggetto di affidamento diretto, che debbono, comunque, rimanere prevalenti.
 5. La Società potrà inoltre eseguire ogni altra attività, anche di commercializzazione, che risulti attinente o connessa alle attività di cui sopra.
 6. La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari che dovessero risultare utili ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie reali, anche a favore di terzi, società od Enti controllati e/o collegati per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale, potrà altresì assumere sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in consorzi e/o società, aventi oggetto analogo connesso o affine al proprio, escludendosi comunque che l'assunzione di dette partecipazioni possa divenire l'oggetto esclusivo o principale della Società, il tutto nei limiti della vigente normativa, nonché costituire ATI e altre strutture associative, societarie o consortili con terzi.
 7. La Società uniforma tutte le proprie attività, ed in particolar modo quelle svolte in via prevalente nei confronti dell'Ente affidante, ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
 8. La Società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle notizie inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – QUOTE

Art. 6

1. Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), è interamente versato, ed è detenuto totalmente da, Kalat Ambiente SRR S.C.P.A. con sede legale in _____
2. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia.
3. La quota del capitale in mano pubblica non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della Società. Esso, infatti, deve essere esclusivamente in mano a soggetti pubblici o di proprietà pubblica e non può in alcun modo essere ceduto a soggetti privati.

Art. 7

1. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dal socio per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società si considerano infruttiferi.
2. La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti, a norma dell'art. 2483, comma 2 c.c., unicamente da investitori professionali. La decisione spetta all'organo amministrativo, nei limiti di una volta il patrimonio netto e al socio se è richiesta una misura superiore.
3. La società potrà assumere finanziamenti da parte del socio unico con obbligo di rimborso nei limiti previsti dalla legge.

TITOLO III

CONTROLLO ANALOGO

Art. 8

1. Al fine di garantire l'effettiva sussistenza del requisito del cd. controllo analogo, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 2468, co. 3, c.c., il presente articolo formalizza e riassume le forme di controllo esercitate complessivamente dall'Ente affidante nei confronti di Kalat Impianti s.r.l., e costituisce clausola di riferimento per il rapporto tra Ente affidante e Società.
2. Spettano all'Ente affidante i seguenti diritti particolari:
 - a. Potere di direzione e controllo sulle modalità e condizioni di gestione degli impianti di trattamento della raccolta differenziata e dei Centri di Raccolta (unitamente ai

- Comuni nel cui territorio insistono), nonché sulla gestione complessiva della Società stessa;
- b. Elaborazione e modifica degli «schemi tipo» di contratto di servizio/convenzione di gestione;
 - c. Approvazione di piani strategici e finanziari della gestione societaria;
 - d. Verifica periodica dell'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio affidato e indicazione dei miglioramenti del servizio da effettuare a seguito delle attività di monitoraggio;
 - e. Controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, disponendo al riguardo altresì di poteri di supervisione, coordinamento, ispettivi e di informazione;
 - f. Controllo e approvazione sui conti annuali del gestore (con obbligatoria rendicontazione contabile periodica da parte di quest'ultima).
3. E' istituito presso l'Ente affidante, apposito Servizio di Controllo composto dal Presidente e/o Amministratore delegato, tre Sindaci del territorio dell'ATO e sino a tre funzionari dipendenti dell'Ente affidante.
4. A detto servizio deve essere affidato:
- a. L'esame istruttorio degli atti sottoposti al controllo preventivo e strategico nonché quello contestuale e posteriore relazionando al Consiglio di Amministrazione o all'Assemblea ai fini dell'adozione, da parte dei rispettivi organi, di eventuali atti di indirizzo vincolanti.
 - b. La verifica dell'esatta esecuzione da parte del gestore degli atti di indirizzo, segnalando eventuali violazioni per l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte dell'Ente affidante;
 - c. Attività di audit in merito alle attività affidate.

Art. 9

1. La gestione dei servizi affidati alla Società dall'Ente affidante viene disciplinata mediante apposito contratto di servizio, che disciplinerà le modalità di controllo nei confronti della Società da parte dell'Ente affidante, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di legge.
2. L'Ente affidante resta titolare di tutte le competenze stabilite dalle disposizioni di legge, statale e regionale, vigenti in materia di organizzazione, programmazione e controllo dei servizi affidati alla Società nonché della predisposizione dei programmi pluriennali degli interventi (ove previsti dalla legge) che la Società dovrà realizzare.

Art. 10

1. Al fine dell'esercizio da parte dell'Ente affidante del controllo di cui ai precedenti articoli dell'atto costitutivo, la Società ha l'obbligo di far pervenire all'Ente affidante, i seguenti documenti almeno quindici giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari:

- a. bilancio di esercizio e budget con le relative relazioni;
 - b. il piano industriale e gli altri documenti previsionali e programmatici;
 - c. organigramma, assetto organizzativo, piano annuale delle assunzioni dei dipendenti e delle collaborazioni;
 - d. programmi e linee di sviluppo dell'attività;
 - e. piani finanziari;
 - f. modelli di qualità;
 - g. modifiche statutarie, nomina sostituzione e poteri dei liquidatori, fusioni, acquisti di azienda, sedi secondarie, rappresentanza della società, riduzioni ed aumenti di capitale;
 - h. la relazione di commento dell'organo amministrativo che illustra e motiva le singole operazioni previste nel bilancio d'esercizio e nel piano gestionale annuale, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nel piano gestionale annuale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni;
 - i. le bozze di delibera di competenza dell'assemblea ordinaria e straordinaria nonché in generale gli atti, i dati e i documenti, in formato elettronico e/o cartaceo, eventualmente richiesti ai fini dell'esercizio del controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi.
2. La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene anche al fine di consentire all'Ente affidante di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo del gestore.
 3. Pertanto tali documenti possono essere sottoposti all'approvazione degli organi del gestore solo dopo essere stati preventivamente esaminati e approvati dall'Ente affidante.
 4. Entro tre giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari, l'Ente affidante, sui sopraelencati documenti, potrà inviare alla società atti di indirizzo vincolanti o richiedere chiarimenti e/o integrazioni. In tale ultimo caso potrà rendersi necessario il rinvio della seduta per l'approvazione da parte della Società e al fine di consentire l'invio dell'atto di indirizzo entro i successivi dieci giorni.
 5. L'Ente affidante verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai Bilanci e dai Piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come da essi approvati, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società.
 6. L'Ente affidante ha accesso agli atti della Società nonché all'esercizio di ogni potere ispettivo diretto e concreto al fine dell'esercizio del cd. controllo analogo.

Art.11

1. Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo all'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, la Società deve inviare all'Ente affidante con cadenza trimestrale, una relazione avente ad oggetto: il generale andamento della gestione per centri di costo analitici; i dati economici, patrimoniali e finanziari ei livelli di indebitamento; la situazione dell'organico, delle collaborazioni, delle consulenze, nonché delle operazioni di maggior rilievo, concluse o in via di conclusione, i contenziosi potenziali

- o in corso; lo stato di attuazione degli obiettivi programmati. Mensilmente la Società deve inviare all'Ente affidante un prospetto sintetico contenente i seguenti dati: 1. Quantitativi e produttore dei rifiuti conferiti presso gli impianti distinti per codice CER; 2. Quantitativi di lavorazione impianto frazione secca; 3. Quantitativi di materie prime seconde/rifiuti e prodotti ceduti; 4. Quantitativi smaltimenti sovravallo distinti per codice CER; 5. Consistenza valori in cassa e banca.
2. Fermo restando gli adempimenti di cui ai commi precedenti, qualora nel corso del trimestre abbiano a verificarsi eventi straordinari, in quanto non previsti negli atti adottati, che possono ripercuotersi sull'ordinario e regolare andamento della Società, soprattutto ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la stessa Società è tenuta ad informarne immediatamente l'Ente affidante relazionando su di essi.
 3. Al fine di dare attuazione concreta ai principi del controllo analogo, il gestore è obbligato ad uniformarsi alle direttive che verranno impartite dall'Ente dell'Ambito sulla gestione degli impianti oggetto di affidamento nonché al rispetto del Regolamento di Governance adottato da dell'Ente affidante.

Art. 12

ORGANI DELLA SOCIETA'

1. Sono organi della società:
 - a. Assemblea;
 - b. Amministratore Unico;
 - c. Revisore/Collegio sindacale.

Art. 13

DECISIONI DEL SOCIO UNICO

1. Il socio unico decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.
2. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2, c.c. e comunque:
 - a. Approvazione previa delibera dell'Ente affidante del bilancio e distribuzione degli utili;
 - b. nomina e revoca dell'amministratore unico;
 - c. approvazione dell'organigramma aziendale e assetto organizzativo con istituzione di eventuali direttori, con determinazione durata, incarico e compiti;
 - d. nomina del revisore dei conti e del Collegio sindacale e del presidente del Collegio sindacale, ove obbligatori o se previsti;
 - e. modifiche al capitale sociale;

- f. modifiche all'atto costitutivo;
 - g. decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio unico;
 - h. lo scioglimento anticipato della Società, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
 - i. le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, comma 1, Cod. Civile;
 - j. definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'organo amministrativo;
 - k. approvazione previa delibera dell'Ente affidante del documento programmatico annuale sulla base del quale si svilupperà l'azione societaria e del collegato piano degli investimenti e di quello di assunzione del personale;
 - l. prestazioni a garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
 - m. acquisto, vendita, acquisizione a patrimonio a qualsiasi titolo di beni immobili;
 - n. assunzione e concessione di prestiti e/o finanziamenti.
3. Tutte le decisioni del socio di cui alla lettera a, b, d, e, f, g, h, i, debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
4. Le decisioni di cui alle restanti lettere possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero anche con atto scritto del socio, e ove necessitino di esecuzione da parte dell'organo amministrativo, saranno da queste eseguite in conformità alle iscrizioni ed agli indirizzi in quella sede eventualmente impartiti.

Art. 14

DECISIONI DEL SOCIO MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

1. L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.
2. La convocazione dell'Assemblea è fatta alternativamente mediante lettera raccomandata, pec, fax o e-mail, spediti almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto almeno tre giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati giorno, ora, luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società.
4. L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza e il voto favorevole dell'unico socio.
5. L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
6. Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o da un segretario nominato dal presidente, a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.

7. In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se l'Amministratore unico e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se l'Amministratore unico e i sindaci, se nominati, non sono presenti in Assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 15

DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSENSO SCRITTO

1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata al socio unico, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, dall'amministratore unico. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime.
2. Il socio unico ha otto giorni dal ricevimento per far pervenire la risposta, con qualsiasi mezzo, presso la sede sociale. La risposta, sottoscritta, deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego. La mancanza di risposta entro il termine suddetto è considerata voto contrario.
3. Le decisioni adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci a cura dell'organo amministrativo, indicando la data di trascrizione. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati quali allegati al libro delle decisioni dei soci.

Art. 16

AMMINISTRAZIONE

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico, nominato dal socio unico ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., e in possesso di adeguate e specifiche competenze manageriali adeguatamente comprovate.
2. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c., nonché nelle condizioni previste dal D.Lgs. 39/2013 e in ogni caso dalla vigente normativa di settore.
3. L'Amministratore unico dura in carica per il periodo fissato all'atto della nomina ed è rieleggibile; in mancanza di fissazione di un termine, il medesimo dura in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla sua nomina.

4. Nel caso che per dimissioni o per altre cause venga a mancare l'Amministratore, il socio unico provvederà alla nomina di un nuovo amministratore.
5. L'Amministratore è revocabile dal socio in qualunque momento.
6. In ogni caso, lo *status*, anche economico, dell'Amministratore unico è interamente assoggettato alle norme previste per le società a partecipazione pubblica.
7. Si applica all'Amministratore unico il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 c.c.

Art. 17

POTERI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

1. L'organo amministrativo gestisce la Società e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale fatta eccezione per le materie riservate alle decisioni dell'Assemblea.
2. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri dell'Amministratore, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione sono in ogni caso di competenza dello stesso.

Art. 18

RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio spetta all'Amministratore unico.
2. Al direttore generale, se nominato, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri ad esso attribuiti dall'organo amministrativo e dal socio unico.

Art. 19

ORGANI DI CONTROLLO

1. La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile. Negli altri casi il controllo contabile è affidato ad un revisore.
2. Il Collegio sindacale, qualora istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati dal socio, il quale designa anche il presidente.
3. I sindaci o il revisore durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

4. I sindaci ed il revisore sono rieleggibili. L'emolumento dei sindaci e del revisore è stabilito dal socio all'atto della nomina.
5. Delle attività dell'organo di controllo si dovrà compilare verbale da trascrivere nel libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore.
6. Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Art. 20

CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA

1. Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. nonché nelle condizioni previste dal D.Lgs. 39/2013 e in ogni caso dalla vigente normativa di settore.
2. Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c..

Art. 21

CESSAZIONE DELLA CARICA

1. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione del socio. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione del socio per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo.
3. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
4. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Art. 22

COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

2. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
4. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee.
5. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO IV

BILANCIO E UTILE

Art. 23

1. Gli esercizi sociali iniziano il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.
2. Il bilancio deve essere presentato al socio unico mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dall'amministratore, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano.
3. Il bilancio con le allegate relazioni è altresì trasmesso all'Ente affidante almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea di sua approvazione.
4. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al socio, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. Il socio determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, inviando la documentazione relativa, almeno quindici giorni prima, all'Ente affidante ai sensi del presente Statuto.
3. All'atto dello scioglimento, il patrimonio concesso in uso o in gestione alla società ritorna immediatamente nella disponibilità dei proprietari.

4. La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione del socio , previo parere all'Ente affidante.

Art. 26

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.